CAMERA DEI DEPUTATI N. 3772

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole e alimentari di particolare qualità e tipicità

Presentata il 28 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo anni di incertezze e di immobilismo, in Italia, finalmente, si sta sviluppando in modo esponenziale la produzione di colture, alimenti e preparazioni agroalimentari appartenenti al settore delle produzioni tutelate e garantite. Si tratta di un grande passo in avanti che il comparto agroalimentare nazionale sta compiendo: man mano che nuove produzioni garantite vengono immesse sul mercato, aumentano le possibilità di scelta che si offrono al consumatore, il quale può reperire con più facilità svariate tipologie di prodotti tutelati e certificati.

Contemporaneamente nel mondo rurale aumentano i territori, spesso quelli più sfavoriti, che vengono delimitati come aree vocate alle produzioni a denominazione di origine o in cui si applicano le tecniche dell'agricoltura biologica. Il mondo agricolo sta stringendo forti sinergie con quello dei consumatori e, per agricoltori fino a ieri oppressi dai vincoli professionali e rigidi della politica agricola comune, si aprono nuove opportunità di sviluppo economico, proprio grazie alle produzioni tipiche e marginali, ma di qualità.

Lo sviluppo coerente ed ulteriore del settore delle produzioni agroalimentari tipiche, protette e a denominazione di origine, necessita di essere attentamente seguito e protetto. Soprattutto bisogna preservare da ogni rischio di alterazione ambientale le aree agricole produttive in cui si svolgono le coltivazioni e le elaborazioni dei prodotti garantiti.

In questi territori bisogna opportunamente impedire che si effettuino interventi che possano modificare i tradizionali equi-

libri ambientali, geofisici ed atmosferici, grazie ai quali le produzioni tipiche ottengono le loro irripetibili qualità organolettiche e dietetiche.

Con la presente proposta di legge si intende offrire uno strumento in più al mondo dell'agricoltura di qualità e quindi realizzare le barriere di protezione contro gli attacchi umani all'ambiente dei territori in cui si ottengono produzioni agricole ed alimentari di origine tutelata e biologicamente garantite. Si desidera fare in modo che nessun intervento di carattere infrastrutturale antiambientale sia realizzabile nelle aree appartenenti ai disciplinari di produzione dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e a quelli che le regioni registrano a destinazione biologica, ai sensi del regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di tutelare la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tutelata (IGT), è vietata l'installazione di impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali o tossici nocivi, all'interno delle zone di produzione delimitate dai relativi disciplinari. Il medesimo divieto è esteso alle aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e ai territori delle aree comunali aventi specifico interesse agrituristico, individuate con apposita delibera comunale ai sensi della presente legge.

2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso ad una fascia territoriale contigua di sei chilometri alle zone di cui al comma 1.

ART. 2.

1. I sindaci dei comuni compresi nelle aree geografiche interessate provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla chiusura delle discariche di rifiuti esistenti nei territori di cui all'articolo 1.

2. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a sospendere i lavori di costruzione di impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali o tossici nocivi, in via di realizzazione nei territori di cui all'articolo 1 ed entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di permettere il completamento dei lavori sospesi, individuano altresì le destinazioni produttive, possibilmente a carattere agricolo e alimentare, a cui destinare l'utilizzazione degli impianti realizzati.

DDL13-3772
Lire 500